

NUMERO 1 - 2024

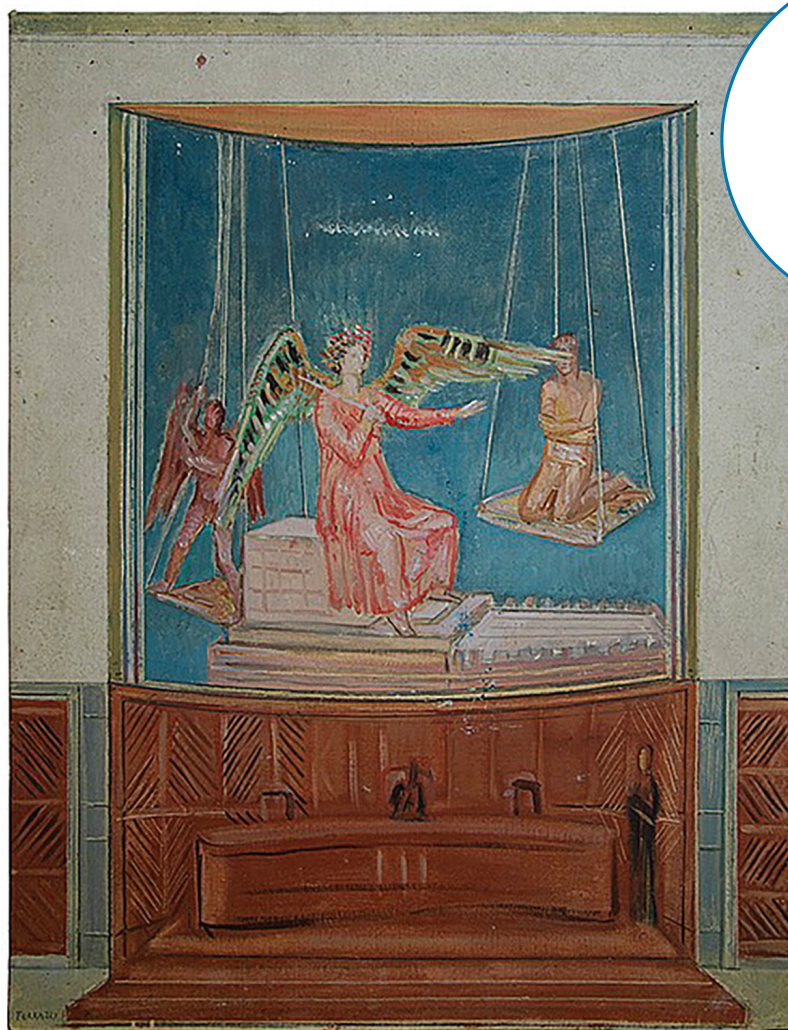
GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA

GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO - FRANCESCO MACARIO



10
ANNI

ESTRATTO:

MARIO PASSARETTA

La ristrutturazione automatizzata del debito

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

La ristrutturazione automatizzata del debito

Il saggio esamina l'introduzione, nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, del sistema di ristrutturazione automatizzata del debito, *ex art. 25-undecies CCII*, evidenziando come questa innovazione rappresenti un tentativo di risposta immediata alla crisi. Il contributo, in particolare, affronta vari aspetti del sistema negoziale (automatizzato), inclusi i requisiti per l'accesso, la comunicazione e l'adesione dei creditori, nonché le implicazioni del dissenso anche di uno solo di questi, oltre alle conseguenze dell'inadempimento del debitore, individuando, così, in assenza di una espressa previsione normativa, una serie di regole applicabili.

095

The essay examines the adoption by the Italian Bankruptcy Code (so-called Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) of an automated debt restructuring system, pursuant to article 25-undecies CCII, highlighting how the said innovation could represent an attempt at an immediate response to financial distress. The essay, in particular, addresses various aspects of the automated negotiation system, including the requirements for access, the notification and the creditors' consent, as well as the implications of the refusal by a single creditor. Furthermore, the essay sheds light on the consequences of the debtor's default, thus identifying a set of applicable rules, given the lack of explicit statutory provisions.

Sommario: 1. La piattaforma telematica nazionale e il programma informatico per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici. – 2. Il piano di rateizzazione automatico: una soluzione alla carenza di liquidità dell'impresa. – 3. I requisiti soggettivi e oggettivi d'accesso al piano. – 4. La comunicazione del piano e l'adesione dei creditori. – 5. Il dissenso del creditore. – 6. L'inadempimento. – 7. L'inserimento nel programma informatico di informazioni non veritiere.

1. - La piattaforma telematica nazionale e il programma informatico per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici.

Il monitoraggio e la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa sono stati già dai primi atti di indirizzo della Commissione europea uno degli obiettivi del nuovo approccio alla disciplina concorsuale unionale.

Nel *Considerando* 1 della Raccomandazione 2014/135/UE era evidente il sollecito agli stati membri di istituire piani di ristrutturazione che consentissero alle imprese di intervenire in una fase precoce della crisi in modo da evitare l'insolvenza. La successiva Direttiva (UE) 2019/1023 ha individuato nelle procedure di allerta precoce (*early warning*) uno strumento per intercettare e prevenire la crisi, anche mediante liste di controllo particolareggiato, accessibili *online* senza costi per l'imprenditore, come strumento di diagnosi precoce della crisi (cfr. *Considerando* 17).

Il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva sulla ristrutturazione e sulla insolvenza (da ultimo, con il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83) attua gli obiettivi unionali con l'introduzione, nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), della piattaforma telematica nazionale (art. 13 CCII) e, per quanto qui d'interesse, del programma informatico per la verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 25-*undecies* CCII) ¹.

¹ L'art. 25-*undecies* CCII riproduce l'art. 30-*quinquies* d.l. n. 152/2021, convertito con modificazioni in l. n. 233/2021, che inseriva in un ampio contesto di interventi, nell'ambito del PNRR, sull'implementazione di piattaforme telematiche come ausilio all'imprenditore non solo per la gestione della propria crisi d'impresa ma anche per semplificare i rapporti con la P.A. Il Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione speciale del 1° aprile 2022), in lettura dello schema del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, proprio in relazione all'uso di strumenti informatici da parte dell'imprenditore, aveva, tuttavia, manifestato alcune perplessità poiché aveva rilevato carente «la previsione di una formazione rivolta verso gli imprenditori, la cui

Gli strumenti per la diagnosi precoce della crisi d'impresa sono diretti unicamente agli imprenditori, di qualsiasi dimensione, iscritti nel registro delle imprese e sono accessibili dalla piattaforma telematica gestita da Unioncamere. Essi consistono in un *test* pratico sulla sostenibilità del debito e in una *check-list*, per consentire all'imprenditore di redigere un piano di risanamento qualora intenda accedere alla composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII) ².

Nell'ipotesi di indebitamento sostenibile e non superiore a euro 30.000, la piattaforma telematica predispone un piano di rateizzazione automatico (*i.e.* moratoria automatica), che deve essere comunicato e accettato dai creditori interessati entro 30 giorni, anche mediante silenzio assenso, per consentire all'imprenditore la ristrutturazione del proprio debito (art. 25-*undecies* CCII) ³. Lo strumento (negoziale) digitale di composizione

utilità sarebbe ragionevolmente molto alta, soprattutto verso le piccole e medie imprese e soprattutto in riferimento al nuovo percorso extragiudiziario della composizione negoziata della crisi. Questa tipologia di imprenditori, in particolare, avrebbe la possibilità di cogliere in pieno le potenzialità offerte dagli strumenti di allerta precoce, che lo schema di decreto ha rafforzato e implementato: dalle segnalazioni interne (art. 25-*octies*) a quelle dei creditori pubblici qualificati (art. 25-*nonies*), alle comunicazioni delle banche (art. 25-*decies*), all'utilizzazione della lista di controllo (art. 13, comma 2) e del programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione automatici (art. 25-*undecies*). Cfr., inoltre, M. SCIUTO, *Quel che resta degli obblighi di segnalazione nel Codice della crisi*, in *IUS Crisi d'impresa* (ius.giuffre.it), 29 luglio 2022.

² Il *test* pratico si basa sulla valutazione dei dati dell'indebitamento e sui flussi di cassa; la sua articolazione guida l'imprenditore verso un grado di conoscenza del livello di criticità del proprio indebitamento: così, M. SPIOTTA, *Check-list e Test pratico di risanabilità: presupposti teorici e implicazioni sistematiche*, in *Nuovo dir. soc.*, 2022, 1649.

³ Cfr. F. PLATANIA, *Prime osservazioni sulla convenzione di moratoria "digitale"*, in *IUS Crisi d'impresa* (ius.giuffre.it), 2 febbraio 2022, per il quale la soluzione offerta dall'art. 25-*undecies* CCII rappresenta una «singolarissima forma di convenzione di moratoria». Si tratta del primo passo verso l'era dell'*InsoTech*, ossia l'era della tecnologia applicata alle procedure di crisi o insolvenza in funzione predittiva o compositiva: così A. NIGRO-D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, Bologna, 2023, 92. La componente informatica della risoluzione della crisi mediante il ricorso a un piano di rateizzazione automatico del debito ha richiesto – come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 25-*undecies* CCII – l'emanazione del decreto interministeriale 9 marzo 2023 del Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono indicate le specifiche tecniche del programma informatico e i dati contabili richiesti per l'elaborazione del piano di rateizzazione automatico, nonché l'applicazione del tasso d'interesse ai ratei calcolati. Il decreto chiarisce, come si dirà in prosieguo (*infra*, § 3), alcuni dubbi generati dal carente dato letterale dell'art. 25-*undecies* CCII. Per M. RUBINO DE RITIS, *Il mercato dei consumatori di norme di fronte al nudging legislativo: la moratoria "automatizzata" quale prova tecnica di diffusione di istituti giuridici*, in *Giustiziavivale.com*, 1° dicembre 2023, si pongono due domande di fondo: a) quale sia il motivo di limitare un nuovo istituto giuridico (che pone una vera e propria automatizzazione nella ristrutturazione del debito) ad una minima serie di ipotesi pratiche; b) quale sia lo scenario prospettabile dall'estensione dell'uso di *software* per

della crisi si caratterizza per essere destinato agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese, i quali intendano adoperare una ristrutturazione del debito e superare la temporanea carenza di liquidità, senza sopportare il costo derivante dalle prestazioni di un *advisor* legale o contabile ⁴.

Tale soluzione (automatizzata) di composizione della crisi pone, tuttavia, alcuni problemi di carattere applicativo.

L'art. 25-*undecies* CCII disciplina, infatti, solo il sistema di adesione alla proposta di piano di rateizzazione così lasciando all'interprete la risoluzione dei quesiti relativamente:

- a) al requisito oggettivo d'accesso allo strumento negoziale, poiché non si comprende se nell'«indebitamento complessivo» non superiore ai 30.000 euro siano compresi anche i debiti non scaduti e gli interessi;
- b) all'adesione necessaria da parte di tutti i creditori o solo di una maggioranza di essi perché il piano di rateizzazione si perfezioni ⁵;
- c) alle conseguenze dell'eventuale inadempimento del debitore, invero alla risoluzione della soluzione negoziale della crisi (art. 1455 c.c.);
- d) al rinvio anodino nel terzo periodo dell'art. 25-*undecies* CCII a «le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non

la soluzione di questioni giuridiche, senza ausilio di controlli da parte di un terzo soggetto indipendente e professionalmente qualificato. Relativamente alla prima questione, là dove l'attuale disciplina dovesse soddisfare le aspettative, potrebbe ritenersi attuabile un innalzamento della soglia di debiti attualmente prevista dalla disciplina in vigore, con un successivo correttivo. Il secondo quesito impone la determinazione a monte del modello di riferimento in base al quale realizzare in modo automatizzato delle scelte rispetto alle possibili alternative praticabili in concreto (ad es., tra continuazione di un'impresa e la sua liquidazione). Quel che qui interessa è affrontare il primo aspetto, ossia quello della corretta applicazione della disposizione in esame per consentirne in futuro la possibile estensione in altre ipotesi.

⁴ Il piano di rateizzazione automatico rappresenta una scelta tipicamente italiana non adottata in altri ordinamenti che pure hanno recepito la Direttiva (UE) 2019/1023. Nell'ordinamento spagnolo, la *Ley Concursal* (emendata dall'art. único.152, Ley 16/2022), nel *Libro Segundo*, disciplina il *Derecho preconcursal* e, in particolare, la *apertura de negociaciones e la homologación de un plan de reestructuración*, senza prevedere una terza soluzione negoziale per superare lo stato di crisi, come la rateizzazione automatica del debito. Parimenti, il *Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen* (StaRUG) tedesco nulla dispone oltre alla *Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen*; come pure il Code de commerce francese, nella parte in cui disciplina la procedura di conciliazione con i creditori, prima dell'insolvenza, intende comporre lo stato di crisi con il supporto di un esperto anziché ricorrere a una moratoria automatica per superare lo stato di crisi (R611-1 a R612-7).

⁵ In tal senso, v. F. LAMANNA, *Il Codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo*, Milano, 2022, 260; F. PLATANIA, *Prime osservazioni*, cit. 3; A. PORCARI-M. RIZZUTO-C. PRESTIA-F. CHIARPARIN SIGNORELLI, *Il Sovraindebitamento e gli istituti riservati agli imprenditori sotto soglia*, in S. SANZO (a cura di), *Il Codice della crisi dopo il d.lgs. 17 giugno 2022*, n. 83, Bologna, 2022, 55.